

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI

TRA

L’Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98100 Messina, di seguito denominata per brevità Università, Partita IVA e Codice Fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea

E

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, con sede legale in Via Consolare Valeria n°1, 98125 Messina, per brevità indicata come "AOU", codice fiscale e partita IVA 03051890832, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Giampiero Bonaccorsi

PREMESSO CHE

- il d.lgs. n. 81/08 obbliga il datore di lavoro pubblico o privato a organizzare, all'interno della propria Azienda, la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti la salute del personale dipendente e di quello a questo equiparato;

- lo studente universitario, è definito "lavoratore" ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. *(che così recita - all’art. 2 comma 1: "Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo [ine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, .. Al lavoratore così definito è equiparato: . . . l’allievo degli istituti d’istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si [accia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione),*

- l’iscrizione ai corsi di laurea, soprattutto quelli a indirizzo scientifico, richiede attività di apprendistato presso reparti clinico-ospedalieri, laboratori chimico/fisico/biologici, con possibile esposizione a rischi tutelati dalle normative vigenti. Tali norme prevedono, nel caso di presenza di rischi e laddove l’esposizione sia significativa, cioè paragonabile a quella del personale dipendente, una sorveglianza sanitaria;

- l’AOU possiede le competenze professionali e le strutture idonee a garantire l’attività di sorveglianza sanitaria attraverso l’UOC di Medicina del Lavoro.

Le parti, pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura all'Università di una collaborazione per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per gli studenti dei corsi di Laurea dell'Ateneo di Messina, attraverso la disponibilità del personale medico dell'AOU - UOSD di Medicina del Lavoro - in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dei compiti, espressamente previsti dall'art. 25 del citato decreto, per la figura del Medico Competente.

2. L'attività di sorveglianza sanitaria sarà rivolta agli studenti iscritti ai Corsi di laurea dell'Ateneo, con particolare riferimento a quelli afferenti ai dipartimenti di area Medica, ai dipartimenti Scientifici che frequentano laboratori, o ambienti a rischio specifico (chimico, biologico, fisico, radiologico o altro) e/o a quelli impegnati in attività svolte a vario titolo all'esterno delle strutture universitarie (campagne archeologiche, ecc.).

Articolo 3 — IMPEGNI DELLE PARTI

1. L'Università s'impegna:

- a fornire un'unità di personale dedicata a occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali relativi a tale attività;

- a corrispondere all'AOU la somma di Euro 10,00 (dieci/00), per singolo studente iscritto ai corsi di laurea dell'Ateneo — come specificato al precedente articolo 2, comma 2 — a titolo di rimborso forfettario relativo alle prestazioni sanitarie richieste dal Medico Competente ed erogate dalle altre Strutture Aziendali diverse dall'UOSD di Medicina del Lavoro (esempio UOC di Patologia Clinica "Laboratorio centralizzato", UOC di Malattie infettive...ecc.), che verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

2. L'AOU s'impegna:

- a mettere a disposizione il personale medico dell'UOSD di Medicina del Lavoro, individuato per l'attività di medico competente, necessario per l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria di tutto il personale individuato all'art. 2 comma 2 della presente convenzione. L'attività di cui sopra è resa dai medici individuati in regime convenzionale presso i locali dell'AOU nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il datore di lavoro/delegato o i Direttori dei vari Dipartimenti, secondo modalità operative valutate congiuntamente e, comunque, nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. L'espletamento delle attività sarà consentita nell'orario ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa e senza pregiudizio per l'attività istituzionale dei sanitari coinvolti;

- le attività svolte dal personale dell'UOSD di Medicina del Lavoro, comprese le eventuali prestazioni sanitarie erogate dalla stessa UOSD, sono a titolo gratuito.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione avrà validità di un anno dalla data della sua sottoscrizione ¹ e non potrà essere oggetto di tacito rinnovo.
2. La convenzione potrà essere risolta da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

Articolo 5 - REFERENTI

1. Le parti indicano quali referenti, ai fini della presente convenzione, e per l'intera durata della stessa:
 - Per L'Università: la Prof.ssa Giovanna Spatari, Prof. Ordinario di Medicina del Lavoro;
 - Per l'UOSD di Medicina del Lavoro: la Prof.ssa Concettina Fenga, direttore dell'UOC.

Articolo 6 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI CONVENZIONE

Le visite mediche, gli accertamenti specialistici e l'attività di formazione e informazione saranno effettuate presso la sede dell'AOU sita in Messina, via Consolare Valeria 1.

Articolo 7 — ASPETTI ASSICURATIVI

1. L'AOU, come disposto dall'Assessorato della Salute (nota prot. 52755 del 30/06/2014), garantisce copertura assicurativa per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ponendo a carico del "Fondo Aziendale di Autoassicurazione" la relativa copertura.
2. L'Università garantisce idonea copertura assicurativa RC e Professionale a favore del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Tutta la documentazione e le informazioni di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sono da considerarsi *dati sensibili* e come tali dovranno essere trattati, in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. nonché del Regolamento UE 2016/679. .
2. I responsabili delle attività per conto dell'Università e dell' AOU s'impegnano a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, così come analogamente deve accadere per dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

conoscenza in forza dell'attività suindicata.

3. E' fatto, inoltre, divieto di utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate.

Articolo 9 — REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010; la stessa verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Articolo 10 — CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico "G. Martino"

Il Commissario Straordinario

Dott. Giampiero Bonaccorsi